



## CITTÀ DI MASSAFRA

PROVINCIA di TARANTO

5<sup>A</sup> RIPARTIZIONE URBANISTICA - SUE – SUAP – DEMANIO MARITTIMO

p.IVA 00858770738 – Codice Fiscale 80009410731

### AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex D.P.R. n.59/2013

- Rif. pratica SUAP prot. n. 1175 del 15/01/2015
- PROPONENTE: CALCESTRUZZI S.p.A.
- UBICAZIONE: C.da Amendolecchia - S.P. San Rocco – Massafra (TA) – FG. 55 P.LLA 234

#### IL DIRIGENTE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTA** la circolare prot. 49801 del 07/11/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare recante “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del presidente della Repubblica 13/03/2013 n.59”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.);

**VISTA** l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Comune di Massafra in data 15/01/2015 con protocollo n. 1175, dalla società CALCESTRUZZI S.p.A., con sede legale – al tempo - a Bergamo (BG) in via Camozzi, n. 124, Part. IVA 01038320162, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento produttivo ubicato in Massafra (TA) alla C.da Amendolecchia – S.P. San Rocco, s.n. adibito a “produzione di calcestruzzo preconfezionato e attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006” sull’area identificata in catasto al Fg.55 P.la 234, e comprendente i seguenti titoli abilitativi di cui all’art.3, comma 1 del D.P.R. n.59/2013:

- *lett. a) “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”*
- *lett. c) “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152”;*
- *lett. g) “comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;*

- *lett. e) “comunicazioni o nulla osta di cui all’art.8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447”;*

**VISTA** la documentazione progettuale allegata all’istanza di A.U.A.;

**PRESO ATTO** della relazione fonometrica redatta ai sensi della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, acquisita al protocollo dell’Ente in data 01/09/2016 al prot. n.30700;

**PRESO ATTO** del parere favorevole dal punto di vista prettamente igienico sanitario, fatti salvi pareri e/o autorizzazioni di altri enti, strutture, servizi, uffici, etc., competenti in materia e specificatamente preposti, reso dal S.I.S.P. del dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. TA – U.O.S. igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità, con nota proprio prot. n.156441 del 26/10/2016;

**PRESO ATTO** dei pareri con prescrizioni resi da ARPA Puglia – DAP Taranto;

**PRESO ATTO** della nota con la quale il procuratore pro-tempore della Società Calcestruzzi S.p.A. – in riferimento allo stabilimento di Massafra (TA) – dichiarava ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 “(...) *sulla base del processo tecnologico di produzione del calcestruzzo pronto all’uso e della materie prime utilizzate, nonché sul loro stoccaggio, ai sensi e per l’effetto dell’art.3, c.2 della Legge Regionale n.32 del 16 luglio 2018, l’assenza di sorgenti odorigene significative presso l’unità produttiva in oggetto*”;

**PRESO ATTO** del provvedimento di autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue assimilate all’uso domestico, con le prescrizioni di cui all’art.9 del R.R. 26/2011 e ss.mm.ii., rilasciato dal Comune di Massafra in data 31/08/2020 con prot. n.34196;

**VISTO** il provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n.59/2013 con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 894 del 21/10/2020 del 5° Settore - Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal 13 giugno 2013;

In relazione agli atti precedentemente citati,

## **RILASCIA**

ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59,

## **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

in favore della Società **CALCESTRUZZI S.p.A.**, part. IVA 01038320162, con sede legale in Bergamo (BG) alla via Stezzano, n. 87, relativa allo stabilimento produttivo ubicato in territorio del Comune di Massafra (TA), C.da Amendolecchia – S.P. San Rocco, in area individuata in Catasto al Fg.55 p.lla 234, nel rispetto di tutte le norme precedentemente citate ed in particolare di quanto prescritto nella Determinazione Dirigenziale R.G. n. 894

**STABILENDO:**

- 1) che la presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.59/2013, sostituisce i seguenti titoli abilitativi di cui al comma 1 dell'art.3 del citato Decreto:
  - *lett. a) "autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", relativa a:*
    - scarico sul suolo delle acque meteoriche rinvenienti dalle superfici scolanti a servizio dello stabilimento;
    - scarico sul suolo mediante subirrigazione delle acque reflue civili assimilate all'uso domestico proveniente dai servizi igienici, con le prescrizioni di cui all'art.9 del R.R. 26/2011 e ss.mm.ii.;
  - *lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152";*
  - *lett. g) "comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";*
  - *lett. e) "comunicazioni o nulla osta di cui all'art.8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447";*
- 2) che le coordinate geografiche dei punti di scarico delle acque meteoriche nel sistema WGS84 sono: lat. 40°3507,14N e long. 17°0527,09E, così come riportato nell'istanza di A.U.A. presentata;
- 3) che i pareri e gli atti di assenso acquisiti nel procedimento di che trattasi e le loro prescrizioni, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) che la mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà l'adozione di provvedimenti di revoca o di sospensione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) che è obbligatorio comunicare al SUAP ogni variazione intervenuta rispetto alle condizioni di fatto o diritto di cui al presente provvedimento;
- 6) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione **ha durata di 15 anni dalla data di rilascio** da parte del SUAP del Comune di Massafra;
- 7) che ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza, e se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base della presente autorizzazione;
- 8) che ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, il rinnovo della presente autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa potrà essere imposta dall'Autorità competente, prima della scadenza quando:
  - le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - nuove disposizioni legislative Comunitarie, Statali o Regionali lo esigono;
- 9) che in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida e successivamente revocata;

- 10) che si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
- 11) che sono fatti salvi altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti e viene fatto ogni altro prescritto nulla osta, parere, autorizzazione, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento non di competenza di questo Ente, nonché diritto di terzi;
- 12) che il presente provvedimento, come previsto nella Determina Dirigenziale n. 894 del 21/10/2020 del 5° Settore – Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto, viene trasmesso al richiedente, agli uffici comunali competenti, all'Amministrazione Provinciale di Taranto – Settore Pianificazione ed Ambiente, nonché per conoscenza agli enti competenti in materia ambientale, in particolare:
- A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
  - A.R.P.A. Puglia – Direzione Generale di Bari;
  - Regione Puglia – Sezione di Vigilanza Ambientale Regionale;
  - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – N.O.E. di Lecce;
  - Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Taranto;
  - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Taranto;
  - Regione Puglia – Settore Ecologia – Sezione di Vigilanza Ambientale Regionale;
  - Direzione Generale dell'ASL TA;
  - S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
- e pubblicato nel sito web del Comune di Massafra, a tutela di eventuali diritti di terzi;
- 13) che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, entro 60 giorni dal termine di pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Massafra, 30/10/2020

IL DIRIGENTE

Arch. Luigi TRAETTA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)